

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **1106/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1106)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Udienza Pubblica del **22/11/1988**; Decisione del **12/12/1988**

Deposito del **20/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **28/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12976**

Atti decisi:

N. 1106

SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare - e interventi per l'armamento privato), in relazione all'art. 3, secondo comma, stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 24 dicembre 1987 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Rizzi Elena e la S.p.a. Adriatica Navigazione, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'Adriatica di Navigazione S.p.a. nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Mario Vianello e Augusto Salvatore per l'Adriatica di Navigazione S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - La legge 5 dicembre 1986, n. 856, dettando norme sulla ristrutturazione della "Finmare", prevede, fra l'altro, all'art. 3, il pensionamento anticipato del personale esuberante, individuato a seguito di apposita procedura, fra quello che abbia raggiunto l'età di cinquantacinque anni, se di sesso maschile, o di cinquant'anni se di sesso femminile.

Con l'ordinanza del 24 dicembre 1987, il Pretore di Venezia - in una controversia in cui veniva in applicazione detta normativa (nei confronti di una lavoratrice collocata a riposo in età appunto inferiore ai cinquantacinque anni) - ne ha denunciato l'illegittimità in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost. Ritenuta in re ipsa, atteso l'oggetto del giudizio, la rilevanza della questione, ne ha motivato la non manifesta infondatezza "mutuando le considerazioni esposte nella sentenza di questa Corte n. 137/86", che dovrebbero condurre, anche nel caso in questione, a censurare l'ingiustificata discriminazione attuata in danno della donna, posto che, anche in tema di prepensionamento obbligatorio, la predeterminazione di limiti di età che risultano, per quest'ultima, diversi ed inferiori rispetto a quelli stabiliti per l'uomo, viola, non diversamente dalla disposizione giudicata costituzionalmente illegittima con la menzionata sentenza, il diritto della prima, costituzionalmente protetto dai precetti suddetti, di vedersi assicurata una potenziale durata della vita lavorativa non inferiore a quella garantita al secondo.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nel susseguente giudizio si è costituita la S.p.a. Adriatica di navigazione ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La difesa della parte privata ha espresso dubbi sulla rilevanza della questione, potendo ipotizzarsi l'inapplicabilità, nei propri confronti, della legge n. 856 del 1986: ciò perché lo stesso Pretore di Venezia sarebbe pervenuto a tale conclusione rilevando che la Società Adriatica di navigazione esercita in prevalenza servizi passeggeri e non merci.

La stessa parte, comunque, ha sollecitato la declaratoria di infondatezza della questione osservando che, secondo il sistema della citata legge, la graduatoria del personale da prepensionare è ordinata secondo l'età (e prescindendo dal sesso), nell'ambito di tale graduatoria collocandosi in un unico ordine i lavoratori ultracinquantacinquenni e le lavoratrici ultracinquantenni (essendo così evidente che il personale da prepensionare è individuato dalla maggiore età e non dal sesso). Ha rilevato, infine, che una diversa età pensionabile, per la donna rispetto all'uomo, trova tuttora una ragionevole giustificazione, di rilievo costituzionale, nella peculiare posizione familiare della donna stessa.

La difesa dell'Autorità intervenuta contesta la fondatezza della questione, sia in correlazione ai paralleli limiti di età vigenti, in caso di pensionamento ordinario, nell'ambito delle assicurazioni sociali, sia in correlazione alle peculiari finalità di risanamento economico, che son proprie della legge n. 856/1986: e, nel perseguimento di queste, la determinazione di un diverso limite di età per il prepensionamento, rispettivamente per uomini e donne,

integrerebbe una scelta discrezionale ispirata a criteri di razionalità e minore onerosità, tenuto conto anche dell'organico delle imprese interessate e della necessità di garantire che un consistente numero di soggetti lasci il posto di lavoro.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica), nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del personale esuberante, fissa un limite di età per le donne diverso e inferiore (cinquant'anni) a quello stabilito per gli uomini (cinquantacinque anni); risulterebbero violati gli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost. per la effettuata discriminazione delle donne rispetto agli uomini solo per ragioni di sesso e per la conseguente ingiustificata compressione del diritto al lavoro a danno delle prime.

2. - È preliminare l'esame della eccezione di irrilevanza della questione. La Società datrice di lavoro sostiene l'inapplicabilità, nei suoi confronti, della legge censurata in quanto essa esercita in prevalenza servizi passeggeri e non merci ed, inoltre, che la lavoratrice sarebbe stata licenziata anche per altri motivi.

L'eccezione è palesemente infondata perché i fatti su cui si fonda, i quali, peraltro, non trovano riscontro nemmeno negli atti di causa, non risultano affatto dall'ordinanza di rinvio a questa Corte.

3. - Nel merito la questione è fondata.

L'art. 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, prevede un programma di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato per i servizi di trasporto merci di linea esercitato dalle Società del Gruppo Finmare, per le quali è riconosciuta l'impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilità per l'economia nazionale.

L'art. 3 della stessa legge prevede che il detto programma contenga l'indicazione dei contingenti, divisi per qualifica, del personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione ai servizi svolti al 1° gennaio 1985, sia in dipendenza dell'attuazione del programma medesimo e delle relative variazioni.

Agli appartenenti alle qualifiche per le quali sono previste esuberanze di personale è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato se abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia e raggiunto l'età di cinquant'anni se donne e di cinquantacinque anni se uomini.

Inoltre, dispone che, se il numero di coloro che hanno presentato la suddetta domanda ecceda le esuberanze, la società interessata provvede alla individuazione di coloro che, in possesso dei requisiti previsti, debbano usufruire del pensionamento anticipato secondo il criterio prevalente della maggiore età; se invece è inferiore, la società interessata individua il personale che, in possesso dei requisiti previsti, deve essere collocato in pensionamento anticipato seguendo il criterio della maggiore età fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nel programma medesimo.

La risoluzione del rapporto ha luogo alla scadenza del mese in cui si verifica o l'accoglimento della domanda o l'individuazione suddetta; il trattamento di pensione decorre dal mese successivo. Esso è liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quello di compimento

dell'età per la pensione di vecchiaia.

La prevista possibilità di porre il personale esuberante in anticipato pensionamento non può essere assimilata alla ipotesi di un normale pensionamento per raggiungimento della relativa età richiesta dalle norme di previsione per la cessazione del rapporto di lavoro, ma concreta una ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per una causa eccezionale.

Trattasi, in sostanza, di una particolare ristrutturazione aziendale.

Infatti, la cessazione del rapporto di lavoro che opera nei confronti del personale ritenuto esuberante è connessa ad un particolare programma di ristrutturazione finanziato dallo Stato per le Società del Gruppo Finmare, per le quali è riconosciuta l'impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilità per l'economia nazionale.

La cessazione del rapporto di lavoro, che non opera per spontanea scelta dei lavoratori al raggiungimento della età richiesta, ma per imposizione del datore di lavoro, concreta un vero e proprio licenziamento.

In tale situazione trovano piena applicazione i principi affermati da questa Corte in tema di licenziamento secondo i quali non può effettuarsi discriminazione tra lavoratori dell'azienda in base soltanto al sesso. Si è più volte affermata da questa Corte (sentt. nn. 137/1986; 498/1988; ord. n. 703/1988) la piena parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici in ordine all'età lavorativa.

Pertanto, della norma censurata, siccome in contrasto con i detti principi, che, del resto, costituiscono la corretta applicazione dei precetti costituzionali, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare e interventi per l'armamento privato), nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del personale esuberante, fissa per le donne un limite di età (cinquant'anni) diverso ed inferiore rispetto a quello (cinquantacinque anni) stabilito per gli uomini.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.